



to l'esistenza di un diretto rapporto di lavoro tra la Poggioli e l'I.N.A., rapporto peraltro regolabile dalla legge sull'impiego privato.

La Corte di Appello di Napoli, su gravame della Poggioli, in accoglimento dell'appello incidentale dell'I.N.A., ha riformato la sentenza del Tribunale, statuendo che la Poggioli stessa non aveva mai cessato di far parte del personale dipendente dall'Agenzia generale di Napoli.

Contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli la Poggioli ha proposto ricorso per Cassazione e la Suprema Corte, ritenendo la sentenza impugnativa, viziata da errori di diritto sul punto dell'affermata esigenza di atti formali dell'I.N.A. per la costituzione di un rapporto di lavoro, ha cassato la sentenza della Corte di merito e rinviato la causa per un nuovo esame alla Corte di Appello di Roma cui ha demandato anche il compito di giudicare sul preteso inquadramento della Poggioli nei ruoli dell'I.N.A.

La Corte di Appello di Roma